

	<p>COMUNE DI NOCERA INFERIORE Provincia di Salerno</p>	<p>Data doc.: 30/03/2021</p>
---	--	----------------------------------

FORNITURA SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE E SERVIZI PROFESSIONALI CORRELATI

Risposte ai quesiti di chiarimento ricevuti fino al 29/03/2021

Quesito 1.

Con riguardo all'art. 7.3., lett. c), del Disciplinare di gara, nella parte in cui si richiama la *"... fornitura di una suite software, con unica base dati, basata su cloud computing ..."* si richiede se, per unica base dati, s'intenda quanto dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, all'Art. 6.4 nel suo complesso e, più in dettaglio, al secondo capoverso dove viene esplicitamente dichiarato: *il sistema dovrà essere implementato su una base dati che gestisca in modo integrato, coerente ed uniforme le informazioni condivise tra più applicazioni. Dovrà quindi essere costituita un'architettura di gestione dati logicamente quanto più unificata possibile, che consenta l'accesso alle informazioni in maniera trasversale dalle singole applicazioni, riducendo al minimo il concetto di ridondanza del dato.*

Il sopracitato quesito nasce anche dalla considerazione che al punto 5 del Capitolato speciale di appalto la stazione appaltante richiede, più correttamente che nel Disciplinare di gara, *"... un sistema informativo unico, interoperabile e dotato di una base dati relazionale omogenea, erogato tramite Cloud in modalità SaaS ..."* in grado di garantire la gestione di diversi settori dell'Ente, ma non anche intendendo la suite software come unica base dati

Risposta.

L'amministrazione, avendo già sperimentato le problematiche e gli effetti negativi di una suite software composta da moduli dotati di banche dati settoriali, seppur sincronizzate o collegate da interoperabilità, conferisce maggiore valore a soluzioni che siano il più possibile dotate di una banca dati unificata, quindi con quantità minore possibile di punti di ridondanza / duplicazione / sincronizzazione di dati relativi ai moduli della stessa suite. Allo stesso modo, l'Amministrazione attribuisce maggiore valore a una suite software i cui moduli funzionali siano il più possibile omogenei come architettura, piattaforma tecnologica e di gestione dati, criteri di usabilità e accessibilità delle interfacce grafiche.

Quesito 2.

In tema di "servizi analoghi" di cui all'art. 7.3., lett. c), del Disciplinare di gara, fermo restando quanto afferma la giurisprudenza amministrativa sul fatto che *"La clausola del bando che richiede servizi analoghi va intesa come contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche;"* e, pertanto, *"ne consegue che la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di "servizi analoghi" con quello di "servizi identici".* (cfr. *ex multis*, Tar Puglia sent. n. 119/2019), si richiede dunque se con la parola "entrambe", riferita alle attività analoghe, la stazione appaltante abbia

inteso esplicitare la sussistenza di due (su tre) punti riportati nel precitato art. 7.3. del Disciplinare di gara.

Risposta.

In accordo a quanto previsto dalla giurisprudenza come servizi analoghi non si ritiene coincidano con i servizi simili e pertanto la parola entrambi è riferita alla sussistenza di almeno due prestazioni minime rispetto alle tre indicate al punto 7.3 lett. c) del disciplinare.

Quesito 3.

Rif. Relazione illustrativa e quadro economico, cap. 4 "Oggetto dell'Appalto" (pag. 6). Il primo capoverso del capitolo riporta: "Il Comune vuole procedere alla realizzazione di un sistema informativo unico, integrato e con una unica base dati, erogato tramite Cloud in modalità SaaS oppure tramite installazione locale presso il CED comunale [...]". Si chiede conferma, in coerenza con quanto indicato al cap. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto (pag. 10), che trattasi di refuso il riferimento ad "installazione locale presso il CED comunale"

Risposta.

Si conferma che l'Ente intende adottare una soluzione software in modalità SaaS erogata tramite piattaforma in cloud computing.

Quesito 4.

Si chiede di confermare, in linea con le nuove disposizione del codice appalti, che non sia necessario indicare, in sede di presentazione offerta, la terna di subappaltatori essendo sufficiente dichiarare solo la volontà di ricorrere al subappalto specificando le attività che si intendono subappaltare e la percentuale massima di subappalto; Si chiede inoltre di confermare che NON è necessario presentare il DGUE ed il PASSOE dei subappaltatori

Risposta.

In considerazione che il comma 6 dell'art. 105 del dl.vo 50/2016 e smi è sospeso fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, e dell'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 si conferma che non è necessario indicare la terna di sub appaltatori e ovviamente non è necessario presentare il DGUE riferito ad essi.

Quesito 5.

Premesso che il punto 7.3 lett. c) del Disciplinare di Gara richiede "... in almeno uno degli anni 2018, 2019 o 2020 un servizio analogo a quello oggetto di gara per almeno un Comune di dimensioni maggiori a 40.000 abitanti." e, altresì, considerato che per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di reti e GEIE il punto 7.4 dell'anzidetto Disciplinare prescrive che "Il requisito di carattere tecnico-professionale di cui al punto 7.3 lett. c) deve essere posseduto per intero dalla mandataria o da uno dei mandanti." Il quesito ha ad oggetto il fatto che, per noto insegnamento giurisprudenziale, se, da un lato, non può dubitarsi che l'esperienza pregressa nel settore appartenga alla condizione soggettiva di ciascun soggetto che partecipa alla gara e, pertanto, nel caso in cui una norma del bando d'indizione di una gara di appalto prescriva tra i requisiti di ammissione la specifica esperienza nel settore oggetto dell'appalto, e all'appalto partecipi un'associazione di imprese, la specifica esperienza deve essere posseduta da tutte le imprese associate e non solo da quella mandataria; da un altro lato, invece, non è chi non veda che il punto 7.4 del Disciplinare di Gara non preveda una suddetta ipotesi. Pertanto, si richiede quale sia la ragione per la quale il punto 7.4 del Disciplinare di Gara non consideri che "... i raggruppamenti temporanei sono assoggettati ad un trattamento tendenzialmente uguale o comunque non deteriore, rispetto a quello previsto, in generale, per i soggetti che partecipano alla gara singolarmente ... relativamente ai requisiti per l'accesso alla gara, la valutazione dell'idoneità tecnica, finanziaria ed economica dei raggruppamenti, va effettuata, in via di principio, cumulativamente quando si riferisce ad aspetti di carattere oggettivo (come il fatturato), tenendo conto della sommatoria dei mezzi e delle qualità che fanno capo a tutte le imprese raggruppate. (cfr. TAR Napoli, Sezione I - sentenza 02/02/2011 n. 264). In attesa di riscontro si porgono distinti saluti

Risposta.

Per i requisiti di partecipazione i concorrenti devono fare riferimento a quanto riportato al punto 7.4 del disciplinare di gara.

Quesito 6.

Si chiede conferma che l'imposta di bollo di € 16 possa essere assolta mediante apposizione di marca da bollo sul " Mod. 4 - offerta economica" anziché mediante F24

Risposta

In merito è possibile utilizzare la marca da bollo cartacea sull'apposito modello di offerta economica

Quesito 7.

Buonasera, siamo a chiedere il seguente chiarimento: Con riferimento al par. 6.5.1 'Caratteristiche trasversali integrate nella suite applicativa - Conservazione sostitutiva documentale', al fine di dimensionare correttamente il servizio di Conservazione si chiede: 1- di specificare quali tipologie di documenti devono essere inviati in conservazione; 2- per ciascuna tipologia di documento il relativo volume in Gb. Distinti saluti ADS automated data systems S.p.A.

Risposta

L'Ente intende utilizzare il nuovo sistema software per gestire in modo dematerializzato gli iter procedurali degli atti (determine, delibere di consiglio, delibere di giunta, ordinanze, pubblicazioni, ecc.), tutti i documenti protocollati e le fatture elettroniche. Il sistema deve essere in grado di gestire in modo conforme alle normative i procedimenti in forma dematerializzata, non solo per quanto concerne gli allegati, ma anche in relazione ai metadati. Per tale ragione, l'Ente non è in grado di stimare il volume in Gb richiesto. Come parametri per indirizzare la stima, si riportano i seguenti dati:

- Numero determine dirigenziali anno 2020:	3.500
- Numero delibere di consiglio e di giunta anno 2020:	300
- Numero fatture elettroniche anno 2020:	5.255

Quesito 8.

Buonasera, siamo a chiedere il seguente chiarimento: Con riferimento al Cap. 5. 'Oggetto dell'appalto - Servizi Demografici (Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Statistica, Toponomastica, Leva, Giudici Popolari, Asili nido)', si chiede conferma che la gestione della funzionalità "Asili nido" sia un refuso. Distinti saluti ADS automated data systems S.p.A.

Risposta

Si conferma che la funzionalità "Asili nido" non è richiesta.

Il RUP
Alfonso Adamo


